

Sentenza: 22 febbraio 2010, n. 57

Materia: organizzazione

Limiti violati: 117 e 119 Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Regione Toscana

Oggetto: Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133; discussione limitata all'art. 67, commi 9 e 10

Esito: non fondatezza, cessata materia del contendere

Estensore nota: Anna Traniello Gradassi

La Regione Toscana ha promosso questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, tra queste, in particolare dell'articolo 67, commi 9 e 10, per contrasto con gli artt. 117 e 119 della Costituzione.

La Corte riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate e dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 67, comma 10, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ritiene di poter trasferire le questioni di legittimità costituzionale dei commi 9 e 10 primo periodo dell'art.67 del d.l.112/2008 sul comma 3 dell'art. 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall'art. 55 del d.lgs. n. 150 del 2009 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e ne dichiara l'infondatezza.

La norma in esame ha introdotto, con finalità di riduzione della spesa pubblica e di coordinamento finanziario, disposizioni miranti, da un lato, a contenere le risorse destinate alla contrattazione integrativa e, dall'altro, a verificare la rispondenza dei contratti integrativi ai contratti collettivi.

In tale contesto si prevedeva, in attuazione dei principi di responsabilizzazione e di efficienza, per le amministrazioni pubbliche l'obbligo di trasmettere alla Corte dei conti, tramite il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno. Si prevedeva che il Ministero dell'economia - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, d'intesa con la Corte dei conti e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvedesse ad integrare le informazioni annualmente richieste con il modello di rilevazione

previsto dall'art. 40-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), "predisponendo un'apposita scheda con le ulteriori informazioni di interesse della Corte dei conti volte tra l'altro ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in ordine alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa ed all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche".

L'art. 67, comma 10, primo periodo del d.l. n. 112 del 2008, infine, prevedeva che «la Corte dei conti **utilizza** tali informazioni, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **ai fini del referto sul costo del lavoro** [...]».

Ad avviso della Regione Toscana le disposizioni impugnate, avendo introdotto un controllo di merito non previsto nella Costituzione, volto a sindacare le decisioni dell'amministrazione regionale sull'adeguatezza delle misure definite con la contrattazione integrativa, avrebbero invaso le competenze legislative regionali e l'autonomia finanziaria delle Regioni.

La Corte ritiene non fondata la doglianza. La disposizione in esame, infatti, sia nella precedente che nella successiva formulazione, non introduce un nuovo controllo di merito, ma prevede una procedura che ha **finalità meramente conoscitiva: le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni sono utilizzate dalla Corte dei conti esclusivamente ai fini del "referto" sul costo del lavoro.** [n.d.r. *il corrispondente periodo dell'attuale comma 3 dell'art. 40 bis, è il seguente: "Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei Conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabili le **utilizza**, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, **anche ai fini del referto sul costo del lavoro"**]*

La Corte richiama la propria precedente giurisprudenza che ha costantemente affermato la legittimità costituzionale delle disposizioni statali che impongono alle pubbliche amministrazioni obblighi di trasmissione di dati finalizzati a consentire il funzionamento del sistema dei controlli sulla finanza di regioni ed enti locali, riconducendole ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, con funzione regolatrice della cosiddetta finanza pubblica allargata. La finalità di coordinamento finanziario può essere in concreto realizzata soltanto consentendo alla Corte dei conti, organo posto al servizio dello Stato-comunità, di disporre delle necessarie informazioni. Le disposizioni impugnate perseguono tali finalità e non possono essere considerate invasive delle competenze regionali.

La Corte dichiara pertanto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 67, commi 9 e 10, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sia nel testo originario che nel testo risultante dall'art. 40-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come sostituito dall'art. 55 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.